

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 555}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, ALMIRANTE, ROBERTI, DE MARZIO, TRAN-
TINO, PAZZAGLIA, ALFANO, COTECCHIA, FRANCHI,
de MICIELI VITTURI**

Presentata il 26 luglio 1972

Censimento generale degli italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a coprire una lacuna dei rilevamenti statistici della « popolazione » italiana. Infatti, le norme attualmente in vigore dispongono l'accertamento del numero delle persone che, ad una data stabilita, si trovano nel territorio della Repubblica, ma non disponiamo di alcun dato ufficiale per quanto si riferisce ai cittadini che vivono e lavorano all'estero. Eppure si tratta di circa un decimo della popolazione italiana.

Non conosciamo ufficialmente neppure l'esatta dislocazione dei nostri connazionali nei vari Paesi, salvo i dati forniti dal Ministero per gli affari esteri, che sembrano avere un carattere indicativo anche se molto vicino alla realtà. Ma a parte queste considerazioni di carattere generale e di opportunità sociologica, il censimento generale degli italiani all'estero diventa una necessità indilazionabile in quanto si pone come premessa logica

ed insostituibile per consentire ai nostri connazionali all'estero di esercitare il loro diritto di voto in occasione delle competizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Infatti, con due altre proposte di legge che presentiamo contestualmente a questa, una costituzionale che porta « Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero » e l'altra « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » proponiamo alla meditazione ed approvazione della Camera un complesso di norme organiche per rendere attuale ed effettivo il principio contenuto nell'articolo 48 della Costituzione ove è statuito che « sono elettori tutti i cittadini » senza alcuna limitazione in dipendenza del fatto che si trovino o meno, al momento della consultazione elettorale, entro o fuori dai confini di Stato della Repubblica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il censimento generale degli italiani all'estero si effettua a cura dell'Istituto centrale di statistica e del Ministero degli affari esteri.

ART. 2.

Il censimento generale degli italiani all'estero ha luogo ogni cinque anni alla data fissa del 1° marzo.

ART. 3.

Qualora sia prevista la restituzione per posta dei moduli di censimento, le spese di porto sono a carico del destinatario.

ART. 4.

Il primo censimento generale degli italiani all'estero ha luogo il 1° marzo 1974.

ART. 5.

Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge a emanare il regolamento di esecuzione.